



## ORDINANZA N. 10 DEL 17/10/2015

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**CONSIDERATO** che nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 Ottobre prossimi si effettuerà la 30<sup>a</sup> FESTA DELLA CASTAGNA;

**DATO ATTO** che è stato montato lo stand nella Piazza degli Alpini del Capoluogo e che i contrappesi che lo ancorano al suolo hanno invaso la sede stradale, restringendo la carreggiata, tanto da compromettere il passaggio degli autoveicoli;

**RITENUTO OPPORTUNO**, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, chiudere al transito Via Trogolino, nel tratto ricompreso tra l'incrocio della stessa con Via Roma e l'incrocio con Via Circonvallazione Sud (all'altezza della Chiesa del Madonna della Vita) da oggi, sabato 17/10/2015, sino alla data di smontaggio dello stand;

**DATO ATTO** che nei due tratti di strada:

- Via Trogolino, con direzione Piazza degli Alpini - incrocio Via XXV Aprile
- Via Circonvallazione Sud, con direzione Via Trogolino - incrocio con Via dei Monti

è istituito il senso unico;

**CONSIDERATO** che, per permettere l'accesso alle abitazioni di Via Trogolino e di Via Circonvallazione Sud nei tratti a senso unico, è necessario modificare il verso della circolazione del senso unico di Via Trogolino nel seguente modo: dall'incrocio con Via XXV Aprile all'incrocio con Via Circonvallazione Sud;

**VISTI** l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495 e ai sensi del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

### ORDINA

da oggi e sino allo smontaggio dello stand in Piazza degli Alpini:

- 1) il **DIVIETO DI TRANSITO** di tutti i veicoli sul tratto di strada comunale **VIA TROGOLINO**, nel tratto ricompreso tra l'incrocio della stessa con Via Roma e l'incrocio con Via Circonvallazione Sud, per motivi di sicurezza e per garantire la pubblica incolumità.
- 2) di **MODIFICARE LA DIREZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA TROGOLINO**: da Via XXV Aprile a Via Circonvallazione Sud.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico anche tramite l'apposizione di opportuna segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna. In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Giuseppe Geom. Ballotti